

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **28/1980** (ECLI:IT:COST:1980:28)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Udienza Pubblica del **07/11/1979**; Decisione del **06/03/1980**

Deposito del **13/03/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14475**

Atti decisi:

N. 28

## ORDINANZA 6 MARZO 1980

*Deposito in cancelleria: 13 marzo 1980.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 19 marzo 1980.*

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal giudice conciliatore di Mede, nel procedimento civile vertente tra Valsecchi Luigi ed altra e Pincetti Anna Maria, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, "ed altri in esso richiamati", in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, non riconosceva al conduttore, nell'ipotesi di recesso del locatore, alcun indennizzo per la perdita dell'avviamento, previsto invece per il caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza dall'articolo 69, commi settimo, ottavo e nono, della stessa legge.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la legge 31 marzo 1979, n. 93, che, con l'art. 1 bis, ha modificato la norma impugnata, introducendo espressamente nel testo relativo il rinvio alle disposizioni dei commi settimo, ottavo e nono, del citato art. 69 ed estendendo, quindi, il diritto all'indennizzo per la perdita dell'avviamento anche al caso di recesso del locatore dai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge;

che, pertanto, si rende necessario che il giudice a quo riesamini il giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità tenendo presente la nuova normativa in vigore; che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Mede.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*